



# **TRIBUNALE DI MASSA**

## **SEZIONE CIVILE**

PROCEDIMENTO N.2251 /2021

### **ORDINANZA**

Il Giudice on.

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24.3.2022

Rilevato che le parti hanno raggiunto compiuto accordo in mediazione, nel quale (punto 4) hanno disposto anche in ordine al regime delle spese della presente lite

Ritenuto che “la mediazione consista in una modalità di risoluzione delle controversie alternativa e complementare rispetto al modello giurisdizionale ed incida sui diritti sostanziali e processuali delle parti. Deve ritenersi che l'aver aderito all' accordo abbia comportato, sul piano processuale, la rinuncia alle domande qui formulate con conseguente necessità di giungere alla pronuncia di cessata materia del contendere. Gli effetti dell'accordo sono infatti disciplinati dall' art 12 co. 1 D. Lgs n. 28/2010 "Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l' iscrizione di ipoteca giudiziale". La definizione della controversia raggiunta in sede di mediazione preclude la valutazione delle domande formulate dalle parti nel presente giudizio. A ciò osta la natura di procedimento deflattivo del contenzioso che il legislatore ha voluto assegnare alla soluzione concordata in quella sede attribuendo alla stessa la funzione di condizione di procedibilità. Nel caso all' esame del Giudice la mediazione si è conclusa con un accordo che preclude il giudizio sulle domande implicitamente rinunciate” (Trib. Torino 26.4.2021)

Ritenuto, infine, che l'implicita rinuncia alle domande, per intervenuto accordo anche sull'aspetto delle spese, debba necessariamente condurre a provvedimento ex art 306 c.p.c., non essendo peraltro previsto dall'ordinamento positivo alcun ulteriore provvedimento – richiesto dalle parti - di conferma dell'ordinanza ex art 665 c.p.c., se non la successiva sentenza di merito, cui non è possibile pervenire a fronte dell'accordo

formale raggiunto dalle parti (ordinanza che peraltro sopravvive anche all'estinzione del giudizio, Trib. Cosenza 21.10.2019 n. 2084, Cass. 2619/1990)

visto l'art.306 c.p.c.;

Dichiara

l'estinzione del procedimento e dispone la cancellazione della causa dal ruolo

Si comunichi

Massa 26/04/2022

Il Giudice  
Massimo Ginesi